

DIRETTIVA 96/98/CE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

sull'equipaggiamento marittimo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che nel quadro della politica dei trasporti comune devono essere adottate ulteriori misure per garantire la sicurezza dei trasporti marittimi;
- (2) considerando che la Comunità è seriamente preoccupata per gli incidenti marittimi, in particolare per quelli che causano la perdita di vite umane e l'inquinamento dei mari e dei litorali degli Stati membri;
- (3) considerando che il rischio di incidenti marittimi può essere significativamente ridotto mediante norme comuni che assicurino alti livelli di sicurezza per le prestazioni dell'equipaggiamento sistemato a bordo delle navi; che norme e metodi di prova adeguati possono notevolmente influire sulle prestazioni future dell'equipaggiamento;
- (4) considerando che le convenzioni internazionali prescrivono agli Stati di bandiera di assicurare che l'equipaggiamento sistemato a bordo delle navi sia conforme a taluni requisiti di sicurezza e di rilasciare i relativi certificati; che a tal fine sono state elaborate norme di prova per alcuni tipi di equipaggiamento marittimo dagli organismi internazionali di normalizzazione e dall'organizzazione marittima internazionale (IMO); che le norme di prova

nazionali che attuano le norme internazionali lasciano un margine di discrezionalità alle autorità di certificazione, il cui livello di competenza e di esperienza non è uniforme; che ciò causa difformità nei livelli di sicurezza dei prodotti di cui le autorità nazionali competenti hanno certificato la conformità alle pertinenti norme internazionali in materia di sicurezza e forte riluttanza da parte degli Stati membri ad accettare, senza ulteriore verifica, di collocare a bordo delle navi che battono la loro bandiera un equipaggiamento approvato da un altro Stato membro;

- (5) considerando che devono essere stabilite norme comuni atte ad eliminare le differenze nell'attuazione delle norme internazionali; che tali norme comuni avranno come risultato l'eliminazione dei costi superflui e di inutili procedure amministrative relative all'omologazione di tale equipaggiamento, il miglioramento delle condizioni operative e la posizione competitiva del trasporto marittimo comunitario, nonché la rimozione degli ostacoli tecnici agli scambi commerciali mediante il marchio di conformità apposto sull'equipaggiamento;
- (6) considerando che, con la risoluzione dell'8 giugno 1993 per una politica comune della sicurezza dei mari ⁽⁴⁾, il Consiglio ha sollecitato la Commissione ad avanzare proposte volte ad armonizzare l'attuazione delle norme IMO e le procedure di approvazione dell'equipaggiamento marittimo;
- (7) considerando che un'azione a livello comunitario è il solo modo possibile per raggiungere una siffatta armonizzazione in quanto gli Stati membri, agendo autonomamente o tramite gli organismi internazionali, non sono in grado di stabilire lo stesso livello di prestazioni dell'equipaggiamento in materia di sicurezza;
- (8) considerando che una direttiva del Consiglio è lo strumento giuridico idoneo in quanto definisce un quadro atto a garantire un'applicazione uniforme e vincolante delle norme internazionali di prova da parte degli Stati membri;

⁽¹⁾ GU n. C 218 del 23. 8. 1995, pag. 9.⁽²⁾ GU n. C 101 del 3. 4. 1996, pag. 3.⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 1995 (GU n. C 339 del 18. 12. 1995, pag. 21), posizione comune del Consiglio del 18 giugno 1996 (GU n. C 248 del 26. 8. 1996, pag. 10) e decisione del Parlamento europeo del 24 ottobre 1996 (GU n. 347 del 18. 11. 1996).⁽⁴⁾ GU n. C 271 del 7. 10. 1993, pag. 1.

- (9) considerando che è opportuno trattare anzitutto l'equipaggiamento per il quale le principali convenzioni internazionali prescrivono l'obbligo di sistemazione a bordo e l'approvazione delle amministrazioni nazionali secondo le norme di sicurezza fissate dalle convenzioni o dalle risoluzioni internazionali;
- (10) considerando che varie direttive assicurano la libera circolazione di taluni prodotti che potrebbero essere utilizzati tra l'altro come equipaggiamento a bordo ma che esse non disciplinano la certificazione dell'equipaggiamento da parte degli Stati membri in conformità delle convenzioni internazionali in materia; che, di conseguenza, l'equipaggiamento da sistemare a bordo deve essere disciplinato esclusivamente da nuove norme comuni;
- (11) considerando che devono essere stabilite nuove norme di prova, preferibilmente a livello internazionale, per equipaggiamenti per i quali tali norme non esistano già o non siano sufficientemente dettagliate;
- (12) considerando che gli Stati membri dovrebbero garantire che gli organismi notificati che valutano la conformità dell'equipaggiamento alle norme di prova siano indipendenti, efficienti e professionalmente capaci di svolgere i loro compiti;
- (13) considerando che la conformità alle norme internazionali di prova può essere dimostrata nel migliore dei modi mediante le procedure di valutazione della conformità, come stabilito dalla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica ⁽¹⁾;
- (14) considerando che la presente direttiva non limita in alcun modo il diritto concesso dalle convenzioni internazionali alle amministrazioni degli Stati di bandiera di eseguire prove operative di prestazione a bordo delle navi cui hanno rilasciato il certificato di sicurezza, sempreché tali prove non costituiscano una ripetizione delle procedure di valutazione della conformità;
- (15) considerando che l'equipaggiamento contemplato dalla presente direttiva deve, in linea di massima, recare un marchio come prova della sua conformità alle prescrizioni di questa;
- (16) considerando che gli Stati membri possono in taluni casi adottare provvedimenti temporanei atti a limitare o proibire l'uso di equipaggiamento recante il marchio di conformità;
- (17) considerando che l'utilizzo di equipaggiamento sprovvisto del marchio di conformità può essere consentito in circostanze eccezionali;
- (18) considerando che dev'essere seguita una procedura semplificata che coinvolga un comitato di regolamentazione al fine di modificare la presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di incrementare la sicurezza in mare e di prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme degli strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento elencato nell'allegato A da sistemare a bordo di navi per le quali certificati di sicurezza sono rilasciati da o per conto di Stati membri in conformità di convenzioni internazionali, nonché di garantire la libera circolazione di tale equipaggiamento nella Comunità.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- a) «procedure di valutazione della conformità»: le procedure descritte nell'articolo 10 e nell'allegato B della presente direttiva;
- b) «equipaggiamento»: l'equipaggiamento elencato negli allegati A.1 e A.2 che deve essere sistemato a bordo della nave per essere utilizzato al fine di essere conforme con gli strumenti internazionali o che è volontariamente sistemato a bordo per essere utilizzato, e per il quale è richiesta l'approvazione dell'amministrazione dello Stato di bandiera secondo gli strumenti internazionali;
- c) «apparecchiature di radiocomunicazione»: apparecchiature richieste ai sensi del capitolo IV della convenzione SOLAS 1974, emendata in ordine al Global maritime distress and safety system (GMDSS) nel 1988, e apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti VHF richiesti dal regolamento III/6.2.1 della medesima convenzione;
- d) «convenzioni internazionali»:

— la convenzione internazionale sulla linea di carico del 1966 (LL66),

⁽¹⁾ GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 23.

- la convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare del 1972 (COLREG),
 - la convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da parte delle navi del 1973 (MARPOL) e
 - la convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS),
- unitamente ai loro protocolli e successivi emendamenti, in vigore alla data di adozione della presente direttiva;
- e) «strumenti internazionali»: le convenzioni internazionali in materia, le risoluzioni e le circolari dell'organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché le norme di prova internazionali pertinenti;
- f) «marchio»: il simbolo di cui all'articolo 11 e che figura nell'allegato D;
- g) «organismo notificato»: un organismo designato dall'amministrazione nazionale competente di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 9;
- h) «sistemato a bordo»: l'equipaggiamento installato o collocato a bordo della nave;
- i) «certificati di sicurezza»: i certificati rilasciati da o per conto di Stati membri secondo le convenzioni internazionali;
- j) «nave»: qualsiasi nave marittima che rientra nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, restando inteso che le navi da guerra non sono considerate;
- k) «nave comunitaria»: una nave i cui certificati di sicurezza sono rilasciati da o per conto degli Stati membri secondo le convenzioni internazionali. La presente definizione non include i casi nei quali un'amministrazione di uno Stato membro rilasci un certificato per una nave su richiesta dell'amministrazione di un paese terzo;
- l) «nave nuova»: una nave la cui chiglia sia stata impostata, o sia a uno stadio di costruzione equivalente, alla data o dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva. Ai fini della presente definizione, per «stadio di costruzione equivalente» si intende lo stadio in cui:
- i) cominci una costruzione identificabile con una determinata nave e
 - ii) l'assemblaggio di detta nave sia cominciato e abbia raggiunto almeno 50 tonnellate o, se tale valore è inferiore, 1 % della massa prevista di tutto il materiale strutturale;
- m) «nave esistente»: una nave che non sia una nave nuova;
- n) «norme di prova»: le norme fissate da
- l'organizzazione marittima internazionale (IMO),
 - l'organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO),
 - la commissione elettrotecnica internazionale (CEI),
 - il comitato europeo di normalizzazione (CEN),
 - il comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec), e
 - l'istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)
- in vigore alla data di adozione della presente direttiva e stabilite, in conformità delle convenzioni internazionali in materia e delle risoluzioni e delle circolari dell'IMO per definire i metodi di prova e i risultati delle prove, ma solo nella forma specificata nell'allegato A;
- o) «approvazione del tipo»: le procedure per la valutazione dell'equipaggiamento prodotto secondo le apposite norme di prova e il rilascio del relativo certificato.

Articolo 3

1. La presente direttiva si applica all'equipaggiamento destinato ad essere usato a bordo:

- a) di una nave comunitaria nuova, che si trovi o meno all'interno della Comunità al momento della costruzione;
- b) di una nave comunitaria esistente:
 - che in precedenza non aveva a bordo tale equipaggiamento, o
 - che ha sostituito l'equipaggiamento di cui la nave era precedentemente dotata, salvo quando le convenzioni internazionali consentano di non farlo,

che si trovi o meno all'interno della Comunità alla data in cui l'equipaggiamento viene sistemato a bordo.

2. La presente direttiva non si applica all'equipaggiamento che, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, sia già stato sistemato a bordo di una nave.

3. Nonostante il fatto che l'equipaggiamento di cui al paragrafo 1 possa rientrare, ai fini delle norme sulla libera circolazione, nel campo d'applicazione di direttive diverse dalla presente, in particolare la direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica ⁽¹⁾, e la direttiva 89/686/

⁽¹⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1).

CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale ⁽¹⁾, tale equipaggiamento è soggetto unicamente alle disposizioni della presente direttiva, che esclude tutte le altre a tal fine.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro o gli organismi che agiscono per suo conto, in occasione del rilascio o del rinnovo dei pertinenti certificati di sicurezza, si assicura che l'equipaggiamento a bordo delle navi comunitarie per cui rilasciano i certificati di sicurezza sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 5

1. L'equipaggiamento elencato nell'allegato A.1, sistemato a bordo di una nave comunitaria alla data cui all'articolo 20, paragrafo 1, secondo comma o successivamente, deve essere conforme ai requisiti previsti in materia dagli strumenti internazionali indicati in tale allegato.

2. La conformità dell'equipaggiamento ai requisiti ad esso applicabili delle convenzioni internazionali e delle pertinenti risoluzioni e circolari dell'IMO dev'essere attestata esclusivamente in base alle apposite norme di prova e alle procedure di valutazione della conformità di cui all'allegato A.1. Per tutti gli elementi elencati nell'allegato A.1 per i quali sono indicate norme di prova sia CEI che ETSI, tali norme sono alternative e il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità può decidere quali di esse utilizzare.

3. L'equipaggiamento elencato nell'allegato A.1 e fabbricato anteriormente alla data di cui al paragrafo 1 può essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave comunitaria, i cui certificati siano rilasciati da o per conto di uno Stato membro in conformità delle convenzioni internazionali, entro due anni dalla data di cui sopra, ove sia stato fabbricato in conformità delle procedure di approvazione del tipo in vigore nel territorio di detto Stato membro prima della data di adozione della presente direttiva.

Articolo 6

1. Gli Stati membri non vietano l'immissione sul mercato, o la sistemazione a bordo di una nave comunitaria, dell'equipaggiamento di cui all'allegato A.1 che rechi il marchio o risulti per altri motivi conforme alla presente

⁽¹⁾ GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/95/CEE (GU n. L 276 del 9. 11. 1993, pag. 11).

direttiva e non rifiutano il rilascio o il rinnovo dei relativi certificati di sicurezza.

2. Una licenza radio deve essere rilasciata dall'autorità competente secondo le normative internazionali in materia di trasmissioni radio, prima del rilascio del relativo certificato di sicurezza.

Articolo 7

1. Dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, la Comunità presenta una richiesta all'IMO o, se del caso, agli organismi europei di normalizzazione, affinché stabiliscano norme, comprese norme di prova dettagliate, per l'equipaggiamento elencato nell'allegato A.2.

2. La richiesta di cui al paragrafo 1 è presentata:

— dalla presidenza del Consiglio e dalla Commissione, quando è sottoposta all'IMO;

— dalla Commissione, secondo la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽²⁾, quando è sottoposta agli organismi europei di normalizzazione. I mandati conferiti dalla Commissione mirano allo sviluppo di norme internazionali attraverso procedure di cooperazione tra gli organi europei e le loro controparti a livello internazionale.

3. Gli Stati membri compiono ogni sforzo affinché gli organismi internazionali, compresa l'IMO, intraprendano speditamente l'elaborazione di dette norme.

4. La Commissione sorveglia l'elaborazione delle norme di prova a scadenze regolari.

5. Qualora gli organismi internazionali, compresa l'IMO, omettano o rifiutino di adottare le opportune norme di prova per un determinato elemento dell'equipaggiamento entro un congruo periodo di tempo, possono essere adottate norme basate sui lavori degli organismi europei di normalizzazione, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

6. Quando le norme di prova di cui al paragrafo 1 o 5 sono adottate o entrano in vigore per un determinato elemento dell'equipaggiamento, quest'ultimo può essere trasferito dall'allegato A.2 all'allegato A.1, secondo la procedura descritta nell'articolo 18. Le disposizioni dell'articolo 5 sono applicabili dalla data di tali trasferimenti.

⁽²⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

Articolo 8

1. Una nave nuova che, indipendentemente dalla sua bandiera, non è registrata in uno Stato membro e deve essere trasferita nel registro di uno Stato membro, al momento del trasferimento deve essere sottoposta ad ispezione da parte dello Stato membro di accoglienza per verificare se le effettive condizioni del suo equipaggiamento corrispondano ai certificati di sicurezza e se siano conformi alla presente direttiva e rechino il relativo marchio oppure siano, secondo l'amministrazione di tale Stato membro, equivalenti al tipo di equipaggiamento approvato secondo quanto prescritto dalla presente direttiva.

2. Qualora tale equipaggiamento non rechi il marchio o l'amministrazione non lo ritenga equivalente, esso dovrà essere sostituito.

3. Per l'equipaggiamento ritenuto equivalente ai sensi del presente articolo, lo Stato membro rilascia un certificato che dev'essere custodito sempre con tale equipaggiamento. Tale certificato attesta che lo Stato membro di bandiera permette che l'equipaggiamento sia sistemato a bordo della nave e indica eventuali restrizioni o disposizioni concernenti il suo uso.

4. Per quanto concerne le apparecchiature di radiocomunicazione, l'amministrazione di bandiera richiede che esse non influiscano indebitamente sui requisiti relativi alla gamma delle frequenze radio.

Articolo 9

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi che hanno designato per esperire le procedure di cui all'articolo 10, indicando anche i compiti specifici assegnati a questi organismi notificati e i numeri d'identificazione attribuiti loro in precedenza dalla Commissione. Ciascun organismo fornisce allo Stato membro che intende designarlo informazioni complete che ne comprovino la conformità ai criteri stabiliti nell'allegato C.

2. Gli Stati membri procedono, almeno ogni due anni, per il tramite della loro amministrazione o di un organismo esterno imparziale da questa designato, a una verifica delle mansioni che gli organismi notificati svolgono per conto dell'amministrazione. La verifica accerta che l'organismo notificato continua ad essere conforme ai criteri elencati nell'allegato C.

3. Uno Stato membro che ha designato un organismo notificato deve ritirare tale designazione se constata che tale organismo non risponde più ai criteri elencati nell'allegato C. Lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 10

1. La procedura di valutazione della conformità, le cui caratteristiche sono elencate dettagliatamente nell'allegato B, consiste in:

- i) un esame CE del tipo (modulo B) e, prima che l'equipaggiamento sia immesso sul mercato, e a seconda della scelta operata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità tra le possibilità indicate nell'allegato A.1, tutto l'equipaggiamento deve ottenere una delle seguenti dichiarazioni:
 - a) dichiarazione CE di conformità al tipo (modulo C),
 - b) dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia di qualità della produzione) (modulo D),
 - c) dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia di qualità dei prodotti) (modulo E),
 - d) dichiarazione CE di conformità al tipo (verifica sul prodotto) (modulo F), oppure
- ii) garanzia CE di qualità totale (modulo H).

2. La dichiarazione di conformità al tipo deve essere in forma scritta e contenere le informazioni specificate nell'allegato B.

3. Nei casi di equipaggiamento complessi prodotti singolarmente o in piccole quantità e non in serie o in massa, la procedura di valutazione della conformità può consistere nella verifica CE di un unico prodotto (modulo G).

4. La Commissione tiene un elenco aggiornato degli equipaggiamenti approvati e delle domande ritirate o respinte e le mette a disposizione delle parti interessate.

Articolo 11

1. L'equipaggiamento di cui all'allegato A.1, che è conforme ai pertinenti strumenti internazionali ed è fabbricato in conformità delle procedure di valutazione della conformità deve recare il marchio apposto dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità.

2. Il marchio sarà seguito dal numero di identificazione dell'organismo notificato che ha esperito la procedura di valutazione della conformità, se il suddetto organismo partecipa alla fase di controllo della produzione, e dalle ultime due cifre dell'anno in cui il marchio è stato apposto. Il numero di identificazione dell'organismo notificato deve essere apposto, sotto la sua responsabilità, dall'organismo stesso o dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità.

3. La forma del marchio da utilizzarsi è illustrata nell'allegato D.

4. Il marchio è apposto sull'equipaggiamento o sulla relativa targhetta contenente i dati, in modo tale da essere visibile, leggibile e indelebile per tutto il periodo di utilizzo previsto per l'equipaggiamento. Tuttavia, laddove non sia possibile o giustificato a causa della natura dell'equipaggiamento, il marchio deve essere apposto sull'imballaggio del prodotto, su un'etichetta o su un foglio illustrativo.

5. È fatto divieto di apporre marchi o iscrizioni che potrebbero trarre in inganno i terzi sul significato o sulla grafica del marchio di cui alla presente direttiva.

6. Il marchio deve essere apposto alla fine della fase di produzione.

Articolo 12

1. Nonostante l'articolo 6, ciascuno Stato membro può adottare i provvedimenti necessari per garantire che controlli a campione siano effettuati sull'equipaggiamento recante il marchio che si trova sul loro mercato e che non è stato ancora sistemato a bordo, in modo da verificarne la conformità alla presente direttiva. I controlli a campione che non sono quelli previsti nei moduli per la valutazione della conformità di cui all'allegato B sono effettuati a spese dello Stato membro.

2. Nonostante l'articolo 6, dopo l'installazione a bordo di una nave comunitaria di un equipaggiamento conforme alla presente direttiva, la sua valutazione da parte dell'amministrazione dello Stato di bandiera di tale nave è consentita qualora prove operative di prestazione a bordo siano richieste dagli strumenti internazionali per ragioni di sicurezza e/o di prevenzione dell'inquinamento, e purché non costituiscano un duplicato delle procedure di valutazione della conformità già esperite. L'amministrazione dello Stato di bandiera può richiedere al fabbricante dell'equipaggiamento, al suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità o alla persona responsabile dell'immissione dell'equipaggiamento sul mercato nella Comunità di fornire i rapporti relativi all'ispezione/prova.

Articolo 13

1. Qualora uno Stato membro accerti, tramite un'ispezione o altrimenti, che un elemento dell'equipaggiamento di cui all'allegato A.1, pur recante l'apposito marchio, quando è correttamente installato, mantenuto in efficienza e utilizzato per gli scopi previsti, può pregiudicare la salute e/o la sicurezza dell'equipaggio, dei passeggeri o, se del caso, di altre persone, o danneggiare l'ambiente marino, esso adotta idonei provvedimenti temporanei per ritirare tale equipaggiamento dal mercato o per vietare o limitare la sua immissione sul mercato o la sua sistemazione o utilizzazione a bordo di una nave per cui rilascia certificati di sicurezza. Lo Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione di tale provvedimento, indicando le ragioni della propria deci-

sione e, in particolare, se l'inosservanza della presente direttiva sia dovuta a:

- inosservanza delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2;
- scorretta applicazione delle norme di prova di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2;
- carenze delle norme di prova stesse.

2. La Commissione inizia a consultarsi con le parti interessate appena possibile. Qualora, dopo tale consultazione, la Commissione riscontri che:

— i provvedimenti sono giustificati, essa provvede a informare immediatamente lo Stato membro che aveva assunto l'iniziativa e gli altri Stati membri; qualora la decisione di cui al paragrafo 1 sia attribuita a carenze delle norme di prova, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, sottopone entro due mesi la questione al comitato di cui all'articolo 18, se lo Stato membro che ha preso la decisione intende mantenerla, e avvia la procedura di cui all'articolo 18;

— i provvedimenti sono ingiustificati, essa provvede a informare immediatamente lo Stato membro che aveva assunto l'iniziativa e il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità.

3. Qualora un elemento dell'equipaggiamento non conforme rechi il marchio, lo Stato membro che esercita l'autorità su coloro che hanno apposto il marchio adotta opportuni provvedimenti e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. La Commissione provvede affinché gli Stati membri siano tenuti informati dello stato di avanzamento e dell'esito di tale procedura.

Articolo 14

1. In deroga all'articolo 5, in casi eccezionali di innovazione tecnica, l'amministrazione dello Stato di bandiera può consentire che un equipaggiamento non conforme alle procedure di valutazione della conformità sia sistemato a bordo di una nave comunitaria qualora sia constatato, mediante prove o con altri mezzi, e a soddisfazione dell'amministrazione dello Stato di bandiera, che il suddetto equipaggiamento è almeno altrettanto efficace quanto l'equipaggiamento conforme alle procedure di valutazione della conformità.

Per quanto riguarda le apparecchiature di radiocomunicazione, l'amministrazione dello Stato di bandiera richiede che esse non influiscano indebitamente sui requisiti relativi alla gamma delle frequenze radio.

2. Tali procedure di prova non devono comportare discriminazioni di sorta fra l'equipaggiamento prodotto nello Stato membro di bandiera e quello prodotto in altri Stati.

3. Lo Stato membro di bandiera rilascia un certificato per l'equipaggiamento che rientra nel campo di applicazione del presente articolo. Tale certificato, che deve sempre accompagnare l'equipaggiamento, contiene l'autorizzazione, da parte dello Stato membro di bandiera, a tenere a bordo della nave l'equipaggiamento, e le eventuali restrizioni o disposizioni relative all'uso dell'equipaggiamento stesso.

4. Nel caso in cui uno Stato membro consenta la sistemazione a bordo di una nave comunitaria di equipaggiamenti che rientrino nel campo di applicazione del presente articolo, detto Stato membro deve comunicare senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri gli elementi del caso, unitamente a tutte le pertinenti relazioni sulle prove, sugli accertamenti e sulle procedure di valutazione della conformità.

5. L'equipaggiamento di cui al paragrafo 1 è aggiunto all'allegato A.2 della presente direttiva secondo le procedure descritte nell'articolo 18.

6. Qualora una nave che detiene a bordo un equipaggiamento contemplato del paragrafo 1 è trasferita ad un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera di accoglienza può adottare i provvedimenti necessari, incluse se del caso prove e dimostrazioni pratiche, al fine di garantire che l'equipaggiamento sia almeno tanto efficace quanto l'equipaggiamento conforme alle procedure di valutazione della conformità.

Articolo 15

1. In deroga all'articolo 5, a fini di prova o valutazione e solo quando ricorrano i presupposti di seguito elencati, l'amministrazione dello Stato di bandiera può consentire che un equipaggiamento che non è conforme con le procedure di valutazione della conformità o che non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 14 possa essere sistemato a bordo di una nave comunitaria:

- a) lo Stato membro rilascia un certificato, che deve sempre accompagnare l'equipaggiamento, contenente il permesso dello Stato membro di sistemare l'equipaggiamento a bordo della nave comunitaria e le eventuali restrizioni relative al suo uso;
- b) il permesso deve essere limitato a un breve periodo di tempo;
- c) l'equipaggiamento non deve essere ritenuto affidabile al punto da essere considerato sostitutivo di un equipaggiamento che soddisfa i requisiti della presente direttiva, il quale deve rimanere a bordo della nave comunitaria, essere funzionante e pronto all'uso immediato.

2. Per quanto riguarda le apparecchiature di radiocomunicazione, l'amministrazione di bandiera richiede che esse non influiscano indebitamente sui requisiti relativi alla gamma delle frequenze radio.

Articolo 16

1. Qualora l'equipaggiamento debba essere sostituito in un porto fuori dalla Comunità e vi siano circostanze eccezionali, che devono essere debitamente giustificate all'amministrazione dello Stato di bandiera e che non consentono in termini di tempo, ritardo e costi ragionevoli di sistemare a bordo un equipaggiamento CE conforme al tipo, può essere sistemato a bordo un equipaggiamento di altro tipo secondo la seguente procedura:

- a) l'equipaggiamento deve essere accompagnato da una documentazione rilasciata da un organismo equivalente a un organismo notificato, nel caso in cui sia stato concluso un accordo tra la Comunità e il paese terzo per il riconoscimento reciproco di tali organismi;
- b) se dovesse dimostrarsi impossibile procedere secondo le disposizioni di cui alla lettera a), è consentito sistemare a bordo l'equipaggiamento accompagnato da una documentazione rilasciata da uno Stato membro dell'IMO, che sia parte delle pertinenti convenzioni la quale certifichi la conformità ai requisiti IMO in materia, a condizione che siano rispettate le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

2. L'amministrazione dello Stato di bandiera viene informata immediatamente sulla natura e sulle caratteristiche del suddetto equipaggiamento.

3. L'amministrazione dello Stato di bandiera deve assicurare, alla prima occasione, che l'equipaggiamento di cui al paragrafo 1 e la documentazione sulle prove siano conformi ai requisiti richiesti dagli strumenti internazionali e dalla presente direttiva.

4. Per quanto riguarda le apparecchiature di radiocomunicazione, l'amministrazione dello Stato di bandiera richiede che esse non influiscano indebitamente sui requisiti relativi alla gamma delle frequenze radio.

Articolo 17

La presente direttiva può essere emendata secondo la procedura descritta nell'articolo 18, allo scopo di:

- applicare ai fini della presente direttiva i successivi emendamenti degli strumenti internazionali;
- aggiornare l'allegato A, sia introducendo un nuovo equipaggiamento, sia trasferendo un equipaggiamento dall'allegato A.2 all'allegato A.1 e viceversa;
- introdurre la possibilità di servirsi dei moduli B + C e del modulo H per gli equipaggiamenti di cui all'allegato A.1;
- includere altri organismi di normalizzazione nella definizione delle «norme di prova» di cui all'articolo 2.

Articolo 18

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito all'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti ⁽¹⁾, secondo la procedura di cui al presente articolo.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro due mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 19

Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca ai fini dell'efficace attuazione della presente direttiva.

Articolo 20

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1998.

Essi si applicano a decorrere del 1° gennaio 1999.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo delle disposizioni legislative nazionali da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 21

La presente direttiva entra in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

⁽¹⁾ GU n. L 247 del 5. 10. 1993, pag. 19.

ALLEGATO A

Allegato A.1: Equipaggiamento per il quale esistono norme di prova dettagliate negli strumenti internazionali (1)

IN AGGIUNTA ALLE NORME DI PROVA INTERNAZIONALI SPECIFICAMENTE MENZIONATE, UN CERTO NUMERO DI DISPOSIZIONI, CHE DEVONO ESSERE CONTROLLATE ALL'ATTO DELL'ESAME DEL TIPO (APPROVAZIONE DEL TIPO) FIGURA NELLE REGOLE DELLA PERTINENTE CONVENZIONE

1. Mezzi di salvataggio

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)	Regola applicabile della convenzione SOLAS 74 emendata	Norme di prova internazionali (2)	Moduli per la valutazione della conformità						
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H	
1	Salvagenti	Reg. III/4 & III,30	Reg. III/7.1,31	Ris. IMO A 689 (17)		x	x	x			
2	Luci ad accensione automatica per salvagenti	Reg. III/4 & III,30	Reg. III/7.1,31.2	Ris. IMO A 689 (17)		x	x	x			
3	Segnali fumogeni ad attivazione automatica per salvagenti	Reg. III/4 & III,30	Reg. III/7.1,31.3	Ris. IMO A 689 (17)		x	x	x			
4	Cinture di salvataggio	Reg. III/4 & III,30	Reg. III/7.2,32	Ris. IMO A 689 (17)		x	x	x			
5	Tute d'immersione	Reg. III/4 & III,30	Reg. III/7.3,33	Ris. IMO A 689 (17)		x	x	x			
6	Cinture di salvataggio per tute d'immersione	Reg. III/4 & III,30	Reg. III/33.1.2	Ris. IMO A 689 (17)		x	x	x			
7	Indumenti di protezione termica	Reg. III/4 & III,30	Reg. III/34	Ris. IMO A 689 (17)		x	x	x			
8	Razzi a paracadute (pirotecnica)	Reg. III/4 & III,30	Reg. III/35	Ris. IMO A 689 (17)		x		x			
9	Razzi manuali (pirotecnica)	Reg. III/4 & III,30	Reg. III/36	Ris. IMO A 689 (17)		x		x			

10	Segnali fumogeni galleggianti (pirotecnica)	Reg. III/4 & III,30	Reg. III/37	Ris. IMO A 689 (17)		x		x	
11	Apparecchi lanciasagole (pirotecnica)	Reg. III/4 & III,30	Reg. III/49	Ris. IMO A 689 (17)		x		x	
12	Zattere di salvataggio gonfiabili	Reg. III/4 & III,30	Reg. III/38,39	Ris. IMO A 689 (17)		x			
13	Zattere di salvataggio rigide	Reg. III/4 & III,30	Reg. III/38,40	Ris. IMO A 689 (17)		x			
14	Sistemazioni per il galleggiamento libero delle zattere; dispositivo a distacco idrostatico	Reg. III/4 & III,30	Reg. III/38.6.3	Ris. IMO A 689 (17)		x	x	x	
15	Imbarcazioni di salvataggio	Reg. III/4 & III,30	Reg. III/41-46	Ris. IMO A 689 (17)		x			x
16	Battelli di emergenza rigidi	Reg. III/4 & III,30	Reg. III/47.1 e 2	Ris. IMO A 689 (17)		x			x
17	Battelli di emergenza pneumatici	Reg. III/4 & III,30	Reg. III/47	Ris. IMO A 689 (17)		x			x
18	Dispositivi per la messa a mare dotati di paranchi e verricelli	Reg. III/4 & III,30	Reg. III/48.1 e 2	Ris. IMO A 689 (17)		x	x	x	
19	Dispositivi di messa a mare a galleggiamento libero	Reg. III/4 & III,30	Reg. III/48.1 e 3	Ris. IMO A 689 (17)		x	x	x	
20	Dispositivi di messa a mare a caduta libera	Reg. III/4 & III,30	Reg. III/48.1 e 4	Ris. IMO A 689 (17)					x

(1) Quando nella sesta colonna figura il modulo H, si deve intendere il modulo H più l'attestato di valutazione del progetto.

(2) Dove risultano citate le risoluzioni IMO, le norme sono quelle contenute nelle relative sezioni degli allegati alle risoluzioni ed escludono le disposizioni contenute nelle risoluzioni vere e proprie.

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)	Regola applicabile della convenzione SOLAS 74 emendata	Norme di prova internazionali	Moduli per la valutazione della conformità					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
21	Dispositivi per l'imbarco e la messa a mare	Reg. III/4 e III,30	Reg. III/48.1 e 5	Ris. IMO A 689 (17)		x			x	
22	Scalette per imbarco	Reg. III/4 & III,30	Reg. III/48.7	Ris. IMO A 689 (17)		x	x	x		
23	Materiali retroriflettenti	Reg. III/4	Reg. III/30.2.7	Ris. IMO A 658 (16)		x	x	x		
24	Apparecchio radiotelefonico ricetrasmittente VHF	Reg. III/4	Reg. III/6.2.1	Ris. IMO A 694 (17) Ris. IMO A 762 (18) I-ETS 300.225 CEI 945, progetto CEI 1097-12		x	x	x	x	
25	Radarfaro SART	Reg. III/4	Reg. III/6.2.2	Ris. IMO A 530 (13) Ris. IMO A 697 (17) Ris. IMO A 694 (17) CEI 945 e 1097-1 R. ITU 628		x	x	x	x	
26	Riflettore radar	Reg. III/4	Reg. III/38.5.1.14 Reg. III/41.8.30	Ris. IMO A 384 (X) ISO 8729		x	x	x	x	

2. Prevenzione dell'inquinamento marino

N.	Denominazione	Regola della convenzione MARPOL 73/78 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)	Regola applicabile della convenzione MARPOL 73/78 emendata	Norme di prova internazionali	Moduli per la valutazione della conformità					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
27	Impianto di filtraggio delle acque oleose (contenuto di olio minerale dell'effluente non superiore a 15 p.p.m.)	Allegato I Reg. 16(4),(5) e (7)	Allegato I Reg. 16 (1) e (2)	MEPC 60 (33)		x	x	x		

28	Rivelatori di interfaccia olio minerale/acqua	Allegato I Reg. 15 (3) (b)	Allegato I Reg. 15 (3) (b)	MEPC 5 (XIII)	x	x	x	x		
29	Misuratori del contenuto oleoso	Allegato I Reg. 16 (5)	Allegato I Reg. 16 (2)	MEPC 60 (33)	x	x	x	x		
30	Unità di processo da collegare agli impianti esistenti per la separazione delle acque oleose (contenuto di olio minerale dell'effluente non superiore a 15 p.p.m.)	Allegato I Reg. 16 (5)	Allegato I Reg. 16 (5)	Ris. IMO A 444 (XI)	x	x	x	x		
31	Apparecchiatura di segnalazione e controllo del contenuto oleoso della scarica per petroliere	Allegato I Reg. 15 (3)	Allegato I Reg. 15 (3)	Ris. IMO A 586 (14)	x	x	x	x		
32	Impianti per il trattamento dei liquami	Allegato IV Reg. 8 (b)	Allegato IV Reg. 8 (b)	MEPC 2 (VI)	x	x	x	x		

3. Protezione antincendio

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)	Regola applicabile della convenzione SOLAS 74 emendata	Norme di prova internazionali	Moduli per la valutazione della conformità					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
33	Materiali ad ignizione lenta per il sottoponte di copertura del ponte di coperta	Reg. II-2/34.8 Reg. II-2/49.3	Reg. II-2/34.8 Reg. II-2/49.3	Ris. IMO A 214 (VII) Ris. IMO A 687 (17) Circ. CSM IMO 549		x				
34	Estintori d'incendio portatili	Reg. II-2/6.1	Reg. II-2/6	EN 3		x	x	x		

4. Apparecchiature di navigazione

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)	Regola applicabile della convenzione SOLAS 74 emendata	Norme di prova internazionali	Moduli per la valutazione della conformità					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
35	Bussola magnetica	Reg. V/12 (r)	Reg. V/12 (b)	Ris. IMO A 382 (X) Ris. IMO A 394 (17) CEI 945 ISO 449, 2269, 10316	x	x	x	x	x	
36	Bussola giroscopica	Reg. V/12 (r)	Reg. V/12 (d)	Ris. IMO A 694 (17) Ris. IMO A 424 (XI) CEI 945 ISO 8728	x	x	x	x	x	
37	Impianto radar	Reg. V/12 (r)	Reg. V/12 (g) Reg. V/12 (h)	Ris. IMO A 477 (XII) Ris. IMO A 694 (17) CEI 936 e 945	x	x	x	x	x	
38	Ausilio automatico per tracciamenti radar (ARPA)	Reg. V/12 (r)	Reg. V/12 (j)	Ris. IMO A 422 (XI) Ris. IMO A 694 (17) CEI 945 e 872	x	x	x	x	x	
39	Ecometro	Reg. V/12 (r)	Reg. V/12 (k)	Ris. IMO A 224 (VII) Ris. IMO A 694 (17) ISO 9875 CEI 945	x	x	x	x	x	
40	Apparecchio per la misurazione della velocità e della distanza	Reg. V/12 (r)	Reg. V/12 (l)	Ris. IMO A 478 (XII) Ris. IMO A 694 (17) CEI 945 e 1023	x	x	x	x	x	
41	Indicatore della velocità di accostata	Reg. V/12 (r)	Reg. V/12 (n)	Ris. IMO A 526 (13) Ris. IMO A 694 (17) CEI 945	x	x	x	x	x	

42	Radiogoniometro	Reg. V/12 (r)	Reg. V/12 (p)	Ris. IMO A 665 (16) Ris. IMO A 694 (17) CEI 945	x	x	x	x	x	x
43	Apparecchiatura Omega	Reg. V/12 (r)	Reg. V/12 (p)	Ris. IMO A 479 (XII) Ris. IMO A 694 (17) CEI 945 e 1010	x	x	x	x	x	x
44	Apparecchiatura Loran-C	Reg. V/12 (r)	Reg. V/12 (p)	Ris. IMO A 694 (17) CEI 945 e 1075	x	x	x	x	x	x
45	Apparecchiatura di radio-navigazione Decca	Reg. V/12 (r)	Reg. V/12 (p)	Ris. IMO A 694 (17) CEI 945 e 1135	x	x	x	x	x	x
46	Apparecchiatura GPS	Reg. V/12 (r)	Reg. V/12 (p)	Ris. IMO A 694 (17) CEI 945 Progetto CEI 1108-1	x	x	x	x	x	x

5. Apparecchiature di radiocomunicazione

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)	Regola applicabile della convenzione SOLAS 74 emendata	Norme di prova internazionali	Moduli per la valutazione della conformità					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
47	Impianto radio VHF in grado di trasmettere e di ricevere in DSC e in radio-telefonia	Reg. IV/14	Reg. IV/7.1.1	Ris. IMO A 524 (13) Ris. IMO A 609 (15) Ris. IMO A 694 (17) CEI 945 e 1097-3 e 1097-7 R. ITU 493,541 NET 300 162		x	x	x	x	x
48	Ricevitore DSC VHF	Reg. IV/14	Reg. IV/7.1.2	Ris. IMO A 609 (15) Ris. IMO A 694 (17) CEI 945 e 1097-3 e 1097-8 R. ITU 493,541 NET 300 338 NET 300.162		x	x	x	x	x

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)	Regola applicabile della convenzione SOLAS 74 emendata	Norme di prova internazionali	Moduli per la valutazione della conformità						
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H	
49	Radarfaro SART	Reg. IV/14	Reg. IV/7.1.3	Ris. IMO A 530 (13) Ris. IMO A 697 (17) Ris. IMO A 694 (17) CEI 945 e 1097-1 R. ITU 628		x	x	x	x		
50	Ricevitore Navtex	Reg. IV/14	Reg. IV/7.1.4	Ris. IMO A 525 (13) Ris. IMO A 694 (17) CEI 945 e 1097-6 R. ITU 540 & 625 NET 300 065		x	x	x	x		
51	Ricevitore EGC	Reg. IV/14	Reg. IV/7.1.5	Ris. IMO A 570 (14) Ris. IMO A 664 (16) Ris. IMO A 694 (17) CEI 945 Progetto CEI 1097-4 NET 300 460		x	x	x	x		
52	Impianto HF per informazioni sulla sicurezza in mare (ricevitore HF a banda stretta NBDP)	Reg. IV/14	Reg. IV/7.1.5	Ris. IMO A 700 (17) Ris. IMO A 694 (17) CEI 945 e progetto 1097-11 R. ITU 491, 492, 625, 688 NET 300 067 NET 300 067A1		x	x	x	x		
53	Radiofaro EPIRB da 406 MHz	Reg. IV/14	Reg. IV/7.1.6	Ris. IMO A 662 (16) Ris. IMO A 763 (18) Ris. IMO A 696 (17) Ris. IMO A 694 (17) CEI 945 e 1097-2 R. ITU 633 NET 300 066		x	x	x	x		

54	Radiofaro a banda larga EPIRB	Reg. IV/14	Reg. IV/7.1.6	Ris. IMO A 661 (16) Ris. IMO A 662 (16) Ris. IMO A 694 (17) CEI 945 Progetto CEI 1097-5 R. ITU 632 Manuale di definizione del sistema Inmarsat (SDM) NET 300 372	x	x	x	x	x
55	Ricevitore da 2 182 kHz	Reg. IV/14	Reg. IV/7.2	Ris. IMO A 383 (X) Ris. IMO A 694 (17) CEI 945 CEI 1097-15 NET 300 441 UIT-R M 219	x	x	x	x	x
56	Generatore di segnale di allarme bitonale	Reg. IV/14	Reg. IV/7.3	Ris. IMO A 421 (XI) Ris. IMO A 571 (14) Ris. IMO A 694 (17) CEI 945 CEI 1097-16 NET 300 373 UIT-R M 219	x	x	x	x	x
57	Impianto radio a MF in grado di trasmettere e di ricevere in DSC e radiotelefonica	Reg. IV/14	Reg. IV/9.1.1 Reg. IV/10.1.2	Ris. IMO A 610 (15) Ris. IMO A 694 (17) CEI 945 e 1097-3 e 1097-9 R. ITU M 493,541 NET 300 373 NET 300 338 UIT-R M 219	x	x	x	x	x
58	Radiotelefono a MF Ricevitore DSC	Reg. IV/14	Reg. IV/9.1.2 Reg. IV/10.1.3	Ris. IMO A 610 (15) Ris. IMO A 694 (17) CEI 945 e 1097-3 e 1097-10 R. ITU 493,541 NET 300 373 NET 300 338	x	x	x	x	x

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)	Regola applicabile della convenzione SOLAS 74 emendata	Norme di prova internazionali	Moduli per la valutazione della conformità					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
59	Apparecchiatura Inmarsat-A SES	Reg. IV/14	Reg. IV/10.1.1	Ris. IMO A 570 (14) Ris. IMO A 698 (17) Ris. IMO A 694 (17) CEI 945 SDM		x	x	x	x	
60	Apparecchiatura Inmarsat-C SES	Reg. IV/14	Reg. IV/10.1.1	Ris. IMO A 570 (14) Ris. IMO A 663 (16) Ris. IMO A 664 (16) Ris. IMO A 694 (17) CEI 945 SDM progetti CEI 1097-4 NET 300 460		x	x	x	x	
61	Impianto radio a MF/HF in grado di trasmettere e di ricevere in DSC, NBDP e radiotelefonia	Reg. IV/14	Reg. IV/10.2.1	Ris. IMO A 613 (15) Ris. IMO A 694 (17) CEI 945 e 1097-3 e 1097-9 e 1097-11 R. ITU 493, 541, 476, 492, 625 NET 300 067 NET 300 373 NET 300 338		x	x	x	x	
62	Radiotelefono Ricevitore MF/HF DSC	Reg. IV/14	Reg. IV/10.2.2	Ris. IMO A 613 (15) Ris. IMO A 694 (17) CEI 945 e 1097-3 e 1097-10 R. ITU 493 NET 300 373 NET 300 338		x	x	x	x	

Allegato A.2: Equipaggiamento per il quale non esistono norme di prova dettagliate negli strumenti internazionali

1. Mezzi di salvataggio

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)	Norme di prova internazionali
1	Messa a mare mediante scivolo di evacuazione e piattaforma di imbarco	Reg. III/48.5	
2	Dispositivi per la messa a mare delle zattere di salvataggio	Reg. III/4 & III,30	Ris. IMO A 689 (17)

2. Protezione antincendio

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)	Norme di prova internazionali
3	Materiali diversi dall'acciaio per tubolature che attraversano divisioni di classe «A» e «B»	Reg. II-2/18.2.1	Per tubolature di plastica: Ris. IMO A 753 (18)
4	Materiali diversi dall'acciaio per tubolature di adduzione di olio o di olio combustibile	Reg. II-2/18.2.2	
5	Estintori non portatili e trasportabili	Reg. II-2/6.1 Reg. II-2/7.1.3, 7.2.3 & 7.3.1	
6	Apparecchio di respirazione per pompieri	Reg. II-2/17.1.2	
7	Sistema antincendio a sprinkler (limitato alle teste spruzzatrici e al sistema automatico di estinzione incendi «a sprinkler» e di segnalazione di incendi	Reg. II-2/12.3, 36.1.2 & 36.2 Reg. 41-2 par. 5 & 52.2	ISO 6182
8	Ugelli spruzzatori per impianti fissi di estinzione incendi ad acqua spruzzata sotto pressione costante per locali macchine	Reg. II-2/10.1	
9	Ugelli spruzzatori per impianti fissi di estinzione incendi ad acqua spruzzata sotto pressione per spazi di categoria speciale	Reg. II-2/37.1.3	Ris. IMO A 123 (V)
10	Mezzi di avviamento in condizioni di bassa temperatura per gruppi elettrogeni (dispositivi di avviamento)	Reg. II-1/44.2	
11	Manichette da incendio	Reg. II-2/4.7.1	

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)	Norme di prova internazionali
12	Boccalini a doppio uso	Reg. II-2/4.8.4 Reg. II-2/41 — 2 par. 1.5	
13	Lampada elettrica di sicurezza	Reg. II-2/17.1.1.4	
14	Rivelatore di fumo	Reg. II-2/13.3.2	
15	Rivelatore di calore	Reg. II-2/13.3.3	
16	Materiale del sottofondo di rivestimento del ponte, rischi di esplosione e emanazioni tossiche	Reg. II-2/34.8 Reg. II-2/49.3	Ris. IMO A 687 (17)
17	Protezione antincendio, ponti e paratie di classe «A» e «B»	Reg. II-2/3.3.5 Reg. II-2/3.4.4	Ris. IMO A 754 (18)
18	Dispositivi per impedire il passaggio di fiamme nelle cisterne delle petroliere	Reg. II-2/59.1.5 Reg. II-2/59.1.9.4 & 59.2	Circ. CSM IMO 373/Rev. 1 Circ. CSM IMO 450/Rev. 1
19	Materiali non combustibili usati nelle divisioni di classe «A», «B» e «C»	Reg. II-2/3.1 Reg. II-2/3.3.4 Reg. II-2/3.4.3 Reg. II-2/3.5	Ris. IMO A 472 (XII)

3. Attrezzature di radiocomunicazioni

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo)	Norme di prova internazionali
20	Radiofaro EPIRB VHF	Reg. IV/14	Ris. IMO A 612 (15) Ris. IMO A 662 Ris. IMO A 694 (17) CEI 945 R.ITU 693

ALLEGATO B

Moduli per la valutazione della conformità

ESAME CE DEL TIPO (MODULO B)

1. Un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni degli strumenti internazionali ad esso relativi.
2. La domanda di esame CE del tipo deve essere presentata dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata contemporaneamente a nessun altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica descritta al punto 3.

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo» ⁽¹⁾. L'organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora ciò sia necessario per eseguire il programma di prove.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti degli strumenti internazionali pertinenti. Deve perciò contenere, nella misura necessaria a tale valutazione, i dati relativi al progetto, alla fabbricazione in base alle norme di costruzione, all'installazione e al funzionamento del prodotto, conformemente alla descrizione della documentazione tecnica di cui all'appendice del presente regolamento.
4. L'organismo notificato:
 - 4.1. esamina la documentazione tecnica e verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità di tale documentazione;
 - 4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se i requisiti degli strumenti internazionali siano stati effettivamente applicati;
 - 4.3. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono essere effettuati.
5. Se il tipo è conforme alle disposizioni dei competenti strumenti internazionali, l'organismo notificato rilascia al richiedente un attestato di esame CE del tipo. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, dettagli dell'equipaggiamento, i risultati dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari all'identificazione del tipo approvato.

All'attestato è allegato un elenco delle sezioni pertinenti della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia.

Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l'organismo notificato deve darne una motivazione dettagliata.

Allorché un fabbricante presenta nuovamente una domanda di approvazione del tipo per un equipaggiamento per il quale era stato in precedenza negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, egli deve presentare all'organismo notificato tutta la documentazione pertinente, compresi i rapporti sulle prove originarie, le motivazioni dettagliate del precedente rifiuto e dettagli su tutte le modifiche apportate all'equipaggiamento.

⁽¹⁾ Uno stesso tipo può comprendere più varianti di un prodotto a condizione che le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza e su altri requisiti in materia di prestazioni del prodotto.

6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame CE del tipo di tutte le modifiche al prodotto approvato che devono ricevere un'ulteriore approvazione, in quanto possono influire sulla conformità ai requisiti o sulle prescritte modalità d'uso. La nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di supplemento all'attestato originale di esame CE del tipo.
7. Ogni organismo notificato comunica, su richiesta, alle amministrazioni dello Stato membro di bandiera e agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame CE del tipo ed i supplementi rilasciati e ritirati.
8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame CE del tipo e/o dei loro supplementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.
9. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE del tipo e dei loro supplementi per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

CONFORMITÀ AL TIPO (MODULO C)

1. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, garantisce e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti degli strumenti internazionali ad essi applicabili. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, appone il marchio a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità.
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti fabbricati al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti degli strumenti internazionali ad essi applicabili.
3. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

GARANZIA DI QUALITÀ DELLA PRODUZIONE (MODULO D)

1. Il fabbricante che soddisfa gli obblighi del punto 2 garantisce e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, appone il marchio a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. Il marchio deve essere accompagnato dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema qualità approvato per la produzione, eseguire l'ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato al punto 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. **Sistema qualità**
 - 3.1. Il fabbricante presenta ad un organismo notificato di sua scelta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti oggetto della presente direttiva.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
- la documentazione relativa al sistema qualità;
- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame CE del tipo.

- 3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo.

Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato, sotto forma di strategie, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme dei programmi, dei progetti, dei manuali e dei rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri dei dirigenti in materia di qualità dei prodotti;
- dei metodi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e delle azioni sistematiche che si intende applicare;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.;
- dei mezzi impiegati per verificare costantemente che il prodotto abbia raggiunto il livello di qualità richiesto e che il sistema qualità funzioni efficacemente.

- 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume che i sistemi qualità che applicano la corrispondente norma armonizzata siano conformi a tali requisiti.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere i risultati dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

- 3.4. Il fabbricante si impegna ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficiente.

Il fabbricante, o il rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista revisione del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica le sue decisioni al fabbricante. La comunicazione deve contenere i risultati dell'esame e la decisione motivata risultante dalla valutazione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

- 4.1. La sorveglianza ha lo scopo di garantire che il fabbricante adempia tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

- 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere, a fini ispettivi, ai locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito e fornisce tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema qualità;
- la documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, i dati sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.

- 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

- 4.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può effettuare o far effettuare, se necessario, prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, anche un rapporto sulle prove.
5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:
 - la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;
 - gli aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
 - le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica, su richiesta, alle amministrazioni dello Stato membro di bandiera ed agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti tutti i casi in cui ha rilasciato ritirato l'approvazione per un sistema qualità.

GARANZIA DI QUALITÀ DEI PRODOTTI (MODULO E)

1. Il fabbricante che soddisfa gli obblighi del punto 2 garantisce e dichiara che i prodotti sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, appone il marchio a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità. Il marchio deve essere accompagnato dal numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante utilizza un sistema qualità approvato per l'ispezione e le prove finali secondo quanto specificato al punto 3, e si deve sottoporre alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. **Sistema qualità**
 - 3.1. Il fabbricante presenta una domanda per la valutazione del suo sistema qualità per i suoi prodotti ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

 - tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
 - la documentazione relativa al sistema qualità;
 - la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame CE del tipo.
 - 3.2. Nel quadro del sistema qualità, ciascun prodotto viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove per verificarne la conformità ai requisiti degli strumenti internazionali. Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato, sotto forma di strategie, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme dei programmi, dei progetti, dei manuali e dei documenti aventi attinenza con la qualità.

Detta documentazione deve includere, in particolare, un'adeguata descrizione:

 - degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri dei dirigenti in materia di qualità del prodotto;
 - degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
 - dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema qualità;
 - della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, i dati sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.

- 3.3 L'organismo notificato valuta il sistema qualità per stabilire se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti per i sistemi qualità che applicano la corrispondente norma armonizzata.
- Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno una persona esperta nella tecnologia produttiva esaminata. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante.
- La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere i risultati dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
- 3.4. Il fabbricante si impegna ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficiente.
- Il fabbricante, o il rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista revisione del sistema stesso.
- L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 e se è necessaria una seconda valutazione.
- L'organismo notificato comunica le sue decisioni al fabbricante. La comunicazione deve contenere il risultato dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. **Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato**
- 4.1. Lo scopo della sorveglianza è di assicurare che il fabbricante adempia tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.
- 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere, a fini ispettivi, ai locali di ispezione, prova e deposito e fornisce tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema qualità;
 - la documentazione tecnica;
 - altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, i dati sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.
- 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.
- 4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può effettuare o fare effettuare, se necessario, prove per verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, anche un rapporto sulle prove.
5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:
- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;
 - gli aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
 - le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica, su richiesta, alle amministrazioni dello Stato membro di bandiera ed agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti tutti i casi in cui ha rilasciato o ritirato l'approvazione per un sistema qualità.

VERIFICA DEL PRODOTTO (MODULO F)

1. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, verifica e dichiara che i prodotti cui sono state applicate le disposizioni del punto 3 sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo.
2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità di tutti i prodotti al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo. Il fabbricante appone il marchio su ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità.
3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso, per verificare la conformità del prodotto ai requisiti degli strumenti internazionali, o effettuando esami e prove per ogni singolo prodotto secondo quanto stabilito al punto 4, o effettuando esami e prove statistici sui prodotti secondo quanto stabilito al punto 5, a scelta del fabbricante.
- 3 bis. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.
4. **Verifica mediante esame e prova di ogni singolo prodotto**
 - 4.1. Tutti i prodotti vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove per verificarne la conformità al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo.
 - 4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascun prodotto approvato e redige un attestato di conformità in base alle prove effettuate.
 - 4.3. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, deve essere in grado di esibire all'amministrazione di bandiera, su richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.
5. **Verifica statistica**
 - 5.1. Il fabbricante deve presentare i suoi prodotti sotto forma di lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.
 - 5.2. I prodotti devono essere presentati alla verifica sotto forma di lotti omogenei. Da ciascun lotto viene prelevato un campione a caso. Gli esemplari di un campione vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove per verificarne la conformità ai requisiti degli strumenti internazionali e per stabilire se si debba accettare o rifiutare il lotto.
 - 5.3. Per i lotti accettati, l'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ogni singolo prodotto e redige un attestato di conformità in base alle prove effettuate. Tutti gli esemplari del lotto possono essere immessi sul mercato, ad eccezione degli esemplari del campione risultati non conformi.

Se un lotto è rifiutato, l'organismo notificato competente prende le misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato può decidere di sospendere la verifica statistica.

Il fabbricante può apporre, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso della fabbricazione.
 - 5.4. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, deve essere in grado di esibire all'amministrazione dello Stato di bandiera, su richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO (MODULO G)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che il prodotto considerato, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al punto 2, è conforme ai requisiti degli strumenti internazionali ad esso relativi. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, appone il marchio sul prodotto e redige una dichiarazione di conformità.
2. L'organismo notificato esamina il singolo prodotto e procede alle opportune prove per verificarne la conformità rispetto ai requisiti degli strumenti internazionali ad esso relativi.

L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sul prodotto approvato e redige un attestato di conformità in base alle prove effettuate.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti degli strumenti internazionali e a comprendere il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto stesso.

GARANZIA DI QUALITÀ TOTALE (MODULO H)

1. Il fabbricante che adempie gli obblighi di cui al paragrafo 2 garantisce e dichiara che i prodotti soddisfano i requisiti degli strumenti internazionali ad essi applicabili. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, appone il marchio a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità. Il marchio deve essere accompagnato dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e le prove del prodotto secondo quanto specificato al punto 3 e si deve sottoporre alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. **Sistema qualità**
 - 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato.

La domanda deve contenere:
 - tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista,
 - la documentazione relativa al sistema qualità.
 - 3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti ai requisiti degli strumenti internazionali ad essi applicabili.

Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato, sotto forma di strategie, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualità deve permettere una interpretazione uniforme dei programmi, dei progetti, dei manuali e dei rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
 - degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità dei poteri dei dirigenti in materia di qualità dei prodotti;
 - delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare e la garanzia che saranno soddisfatti i requisiti essenziali degli strumenti internazionali che si applicano ai prodotti;

- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione che verranno applicati nella progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria considerata;
 - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità;
 - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
 - della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale, ecc.;
 - i mezzi per controllare costantemente il livello richiesto in materia di progettazione e di qualità del prodotto e l'efficace funzionamento del sistema qualità.
- 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per stabilire se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti per i sistemi qualità che applicano la corrispondente norma armonizzata.
- Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno una persona esperta nella tecnologia produttiva esaminata. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante.
- La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere i risultati dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
- 3.4. Il fabbricante si impegna ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficiente.
- Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista revisione del sistema.
- L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.
- L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere i risultati dell'esame e la decisione motivata della valutazione.
- 4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato**
- 4.1. La sorveglianza CE ha lo scopo di garantire che il fabbricante adempia tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvata.
- 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere, a fini ispettivi, ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito, e fornisce tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema qualità;
 - la documentazione prevista dalla sezione «progettazione» del sistema qualità, quali i risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.;
 - la documentazione prevista dalla sezione «fabbricazione» del sistema qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale, ecc.
- 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità, e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.
- 4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, anche un rapporto sulle prove.
5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorità nazionali:
- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;

- le modifiche di cui al punto 3.4, secondo comma;
 - le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica, su richiesta, alle amministrazioni di bandiera dello Stato membro ed agli altri organismi notificati le opportune informazioni, tutti i casi in cui ha rilasciato o ritirato l'approvazione per un sistema qualità.
7. **Esame del progetto**
- 7.1. Il fabbricante presenta una domanda di esame del suo progetto ad un unico organismo notificato.
- 7.2. La domanda deve consentire di comprendere il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento del prodotto nonché di valutare la conformità ai corrispondenti requisiti degli strumenti interregionali.
- La domanda deve contenere:
- le specifiche tecniche del progetto, incluse le norme armonizzate, che sono state applicate;
 - le prove che esse sono adeguate, in particolare se le norme di cui all'articolo 5 non sono state applicate pienamente; dette prove devono includere i risultati di prove effettuate in un opportuno laboratorio dal fabbricante o a suo nome.
- 7.3. L'organismo notificato esamina la domanda e se il progetto soddisfa le disposizioni della direttiva che ad esso si applicano rilascia al richiedente un certificato di esame CE del progetto. Tale certificato contiene le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità, i dati necessari per identificare il progetto approvato ed eventualmente la descrizione del funzionamento del prodotto.
- 7.4. Il richiedente tiene informato l'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame CE del progetto di qualsiasi modifica apportata al progetto approvato. Le modifiche al progetto approvato devono ricevere una approvazione addizionale da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame CE del progetto qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali della direttiva o sulle condizioni d'uso prescritte. Questa approvazione addizionale viene rilasciata sotto forma di complemento al certificato di esame CE del progetto originale.
- 7.5. L'organismo notificato comunica, su richiesta, alle amministrazioni dello Stato membro di bandiera, agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti:
- i certificati e i complementi di esame CE del progetto rilasciati;
 - le approvazioni CE di progetti e le approvazioni complementari ritirate.
-

*Appendice all'allegato B***Documentazione tecnica che il fabbricante fornisce all'organismo notificato**

Le disposizioni contenute nella presente appendice si applicano a tutti i moduli dell'allegato B.

La documentazione tecnica di cui all'allegato B deve comprendere tutti i dati o i mezzi usati dal fabbricante per garantire che l'equipaggiamento soddisfi i requisiti essenziali ad esso relativi.

La documentazione tecnica deve consentire di comprendere il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto e di valutarne la conformità ai requisiti dei pertinenti strumenti internazionali.

La documentazione contiene, nella misura in cui sia utile ai fini della valutazione:

- la descrizione generale del tipo;
- il progetto teorico, le norme di costruzione, i disegni e gli schemi di fabbricazione dei componenti, delle sottounità, dei circuiti, ecc.;
- le descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di fabbricazione sopra indicati, compreso il funzionamento del prodotto;
- i risultati dei calcoli di progetto, degli esami imparziali eseguiti, ecc.;
- i rapporti di prova imparziali;
- i manuali di installazione, uso e manutenzione.

Laddove sia opportuno, la documentazione relativa alla progettazione deve contenere i seguenti elementi:

- le attestazioni relative all'equipaggiamento incorporato nell'apparecchiatura;
- gli attestati e i certificati relativi ai metodi di fabbricazione e/o alle ispezioni e/o al controllo dell'apparecchiatura;
- qualsiasi altro documento che consenta all'organismo notificato di migliorare la valutazione.

ALLEGATO C

Criteria minimi che gli Stati membri devono prendere in considerazione per la designazione degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati devono soddisfare i requisiti della serie EN 45000.
2. L'organismo notificato deve essere indipendente e non deve essere controllato dal fabbricante o dal fornitore.
3. L'organismo notificato deve essere stabilito nel territorio della Comunità.
4. Laddove i certificati di conformità al tipo siano rilasciati da un organismo notificato per conto di uno Stato membro, lo Stato membro deve assicurarsi che le qualifiche, l'esperienza tecnica e il personale dell'organismo notificato siano tali da metterlo in grado di rilasciare certificati di conformità al tipo che rispettino i requisiti della presente direttiva e di garantire un alto livello di sicurezza.
5. L'organismo notificato deve essere in grado di fornire l'opinione di esperti in campo marittimo.

Gli organismi notificati sono autorizzati a svolgere procedure di valutazione della conformità per qualsiasi operatore economico stabilito all'interno o all'esterno della Comunità.

Gli organismi notificati possono esperire le procedure di valutazione della conformità in qualsiasi Stato membro o paese terzo utilizzando il proprio personale locale o il personale dell'ufficio distaccato all'estero.


Nel caso in cui una consociata dell'organismo notificato esperisca le procedure di valutazione della conformità, tutti i documenti relativi alle procedure di valutazione della conformità vengono rilasciati dall'organismo notificato a proprio nome e non a nome della consociata.

Tuttavia, la consociata di un organismo notificato stabilita in un altro Stato membro può rilasciare documenti relativi alle procedure di valutazione della conformità se è notificata da detto Stato membro.

ALLEGATO D

Marchio di conformità

Il marchio di conformità ha la forma seguente:



In caso di riduzione o di ingrandimento del marchio dovranno essere rispettate le proporzioni indicate dal grafico graduato riportato qui sopra.

I vari elementi del marchio hanno sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.

Tale dimensione minima può essere ignorata per oggetti in scala ridotta.